



con il patrocinio di



LEGGE DI BILANCIO 2017 – DL 193/2016: IVA

RAFFAELE RIZZARDI

REZZATO, 4 FEBBRAIO 2017

La *tax competition* e uno sguardo all'Europa

- Il livello di fiscalità sulle imprese è un elemento di scelta dello Stato di localizzazione
- I singoli Paesi sono molto attenti alla possibile concorrenza di chi gioca al ribasso
- La Commissione europea ha proposto una direttiva per la base imponibile comune dell'imposta sulle società, senza la quale non ha senso parlare di aliquote

La base imponibile comune nella UE

- Elementi del progetto attuale:
 - detassazione ricerca e sviluppo 50% della spesa sino a 20 milioni di euro; 25% oltre; 100% per le start-up sino a 20 milioni
 - generalizzazione del sistema ACE – aliquota 2% in più del rendimento dei titoli di Stato a dieci anni
 - abolizione del sistema delle *patent box* (evita localizzazioni di comodo, ma ha per oggetto situazioni consolidate e non incentiva l'occupazione)

Le principali fonti normative/interpretative

- Legge di bilancio 2017 (LB): legge 11 dicembre 2016, n. 232 - articolo 1, 638 commi
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (legge 1° dicembre 2016, n. 225)
- Telefisco (TF) – risposte dell’Agenzia delle entrate a Italia-Oggi e Il Sole-24ore – gennaio/febbraio 2017

Il superammortamento e l'iperammortamento

- LB, co. 8 a 12
- 40% - acquisto di beni materiali strumentali nuovi
- 150% - acquisto di beni «Industria 4.0» - 40% software con tali caratteristiche
- Fonti normative e interpretative:
 - legge stabilità 2016 – n. 208/2015 (art. 1, commi 91-94)
 - legge bilancio 2017 – n. 232/16 (art. 1, commi 8-13)
 - Circolare 12/E dell'8.4.2016; 23/E del 26.5.2016; risposte Telefisco 2017

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Regole comuni:
 - acquisto (consegna o spedizione, collaudo, liquidazione SAL) nella «finestra agevolata», agevolazione con l'inizio dell'ammortamento (entrata in funzione del bene)
- consegna entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
- nelle opere ultrannuali rilevano solo i costi sostenuti nel periodo agevolato

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Regole comuni:
 - variazione fiscale in diminuzione, no a conto economico
 - variazione fiscale definitiva, non genera imposte differite o anticipate. Riduzione del *tax rate* (da illustrare al punto 14 della nota integrativa)
- si applica nella misura piena del 40-150% sull'ammortamento fiscalmente ammesso, anche se quello imputato a conto economico fosse inferiore alla misura tabellare (se superiore variazione in aumento della parte eccedente e in diminuzione relativa all'agevolazione)

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Regole comuni:
 - inefficacia per l'IRAP
 - nell'affitto d'azienda spetta a chi ammortizza (TUIR, 102.8)
 - irrilevanza per calcolo plus/minusvalenze, plafond manutenzioni, studi di settore, operatività
 - acconto di imposta 2017 e 2018 considerando come base storica l'imposta che sarebbe stata dovuta senza l'agevolazione

Il superammortamento e l'iperammortamento

- Regole comuni:
 - rilevanza nel leasing, no nel noleggio (spetta al concedente o locatore)
 - nell'acquisizione in leasing la maggiorazione riguarda solo la quota capitale della rata (suddivisione uniforme della quota interessi ex DM 24.4.1998)
 - costo al netto di eventuali contributi in conto impianti
 - cumulabilità con altri benefici (ove non espressamente esclusi)

I superammortamenti al 40%

- investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati fra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2017, esclusi fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,50% o beni allegato 3 (condutture, materiale rotabile, aeroplani)
- autovetture ad uso promiscuo o assegnate ai dipendenti solo se acquistate entro il 31.12.2016

L'iperammortamento del 150% – beni materiali

- riguarda solo acquisti effettuati dall'1.1.2017
- compete solo ai titolari di reddito di impresa
- investimenti in beni materiali «Industria 4.0», elenco allegato A alla legge:
 - beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti; sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l'interazione uomo macchina, ergonomia, sicurezza posto di lavoro in logica 4.0

L'iperammortamento del 40% – beni immateriali

- agevolati solo per chi fa gli investimenti allegato A (iperammortamento), anche se il software ulteriore si riferisce a macchine già esistenti
- software allegato B, comprende sistemi e integrazioni di sistemi, piattaforme e applicazioni connessi ad investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
- maggiorazione 40% (TF: software embedded nella macchina a prezzo unico: 150% su tutto)

L'iperammortamento – documentazione

- attestazione che il singolo bene (TF) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- rilascio a cura del legale rappresentante sino a €500.000; oltre perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato

Riduzione aliquota IRES

- LS 2016, commi 61-62
- dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (pertanto dal 2017) riduzione dal 27,5% al 24%;
- conseguente riduzione dall'1,375% all'1,20% della ritenuta (DPR 600, art. 27.3-ter) a titolo di imposta ai soci soggetti all'imposta sulle società nella UE o Stati SEE collaborativi (Islanda e Norvegia – Liechtenstein) – ove non applicabile il regime madre-figlia (DPR 600, art. 27-bis – attuale direttiva 2011/96/UE – art. 15 accordo UE-CH 26.10.2004
- ulteriore conseguenza: aumento della percentuale di concorso al reddito (attualmente 49,72%) per i dividendi formati con redditi prodotti dal 2017
- effetto sui bilanci al 31.12.2015, oltre che al 31.12.2016: variazione delle imposte anticipate e del fondo imposte differite per le quote di imponibile che verranno «riversate» dal 2017. Considerando che le banche hanno una grande entità di imposte anticipate, dovute alla diluizione fiscale delle svalutazioni crediti, vengono gravate da un'addizionale del 3,50% (comma 65)
- ricaduta sulle situazioni *black* (tabella successiva)

Le due CFC

	CFC no UE no SEE (CFC 1)	CFC anche UE e SEE (CFC2)
Articolo 167 TUIR	Commi 1 a 8	Commi 8-bis - 8-ter
Tassazione < 50%	<p>Livello nominale (co. 4)</p> <p>IRES senza addizionali - sì IRAP 3,90%</p> <p><i>(circ. 35/E, § 1.2.3)</i></p>	<p>Tassazione effettiva (comma 8-bis)</p> <p>IRES con addizionali -no IRAP</p> <p><i>Prov. AdE 16.9.2016, § 4.1)</i></p>
Esimenti	<p>a) effettiva attività industriale, commerciale, bancaria, assicurativa</p> <p><i>oppure</i></p> <p>b) non effetto di localizzazione dei redditi</p> <p>(comma 5)</p>	<p>Dimostrazione che l'insediamento estero non è una costruzione artificiosa per conseguire un indebito vantaggio fiscale</p> <p>(comma 8-ter)</p>
Interpello probatorio	Sì (comma 5, lett. b, secondo periodo)	Sì (comma 8-ter)
Mancanza di interpello o risposta negativa	Obbligo di indicazione in dichiarazione (comma 8-quater)	Obbligo di indicazione in dichiarazione (comma 8-quater)
Risposta positiva all'interpello	Potere di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova (comma 8-quinquies)	Potere di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova (comma 8-quinquies)

Cessioni e assegnazioni di beni ai soci

- LS2016, commi 115-120 – LB2017, comma 565
- società di tipo commerciale (s.n.c. – s.a.s. – s.r.l. – s.p.a. – s.a.p.a)
- terreni, fabbricati abitativi (anche beni merce) o strumentali per natura e beni mobili registrati (auto, moto, barche), ma non direttamente utilizzati per l'attività
- soci iscritti al 30.9.2015 – *termine non prorogato* - anche cambio percentuali di partecipazione, anche subentro eredi oppure uscita di uno o più soci
- non è prescritto lo scioglimento della società

Trasformazione in società semplice

- LS, commi 115-120 – comma 565
- società commerciali che hanno ad oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili
- tassa fissa di registro
- la società semplice non produce reddito di impresa, e pertanto la cessione degli immobili produce reddito «diverso» solo se avviene entro cinque anni dall'acquisto
- la cessione delle quote comporta il computo del *capital-gain* a carico del socio venditore

Estromissione per l'imprenditore individuale

- LS2016, comma 121 – LB2017, comma 566
- TUIR, art. 65: i fabbricati strumentali dell'imprenditore, sia per natura che per destinazione, sono beni relativi all'impresa solo se iscritti in contabilità
- questa disposizione nasce con l'articolo 58 della legge 413/91 e quindi si applica solo agli acquisti successivi. I beni precedenti, utilizzati nell'esercizio dell'attività, sono comunque beni relativi all'impresa. Tale norma aveva previsto per la prima volta l'estromissione a pagamento
- opzione (contabile) entro il 31 maggio 2017 – imposta sostitutiva con le regole delle società

Oneri fiscali delle operazioni – imposta sostitutiva

- a richiesta della società valutazione degli immobili in base alle rendite catastali
- nel caso di cessione al socio con corrispettivo inferiore al valore normale o a quello catastale, computo in misura non inferiore ad uno dei due valori
- imposta sostitutiva (anche per IRAP) 8% della differenza tra valori come sopra e costo fiscalmente riconosciuto (10,50% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti, ivi comprese quelle in perdita sistematica)
- Nessuna imposta sostitutiva se il valore determinato ex legge fosse inferiore al costo fiscale (caso degli immobili oggetto di precedenti rivalutazioni – valutare l'opportunità di non chiedere il valore catastale se il socio ipotizzasse di vendere prima dei cinque anni dall'acquisizione)
- Tassazione al 13% delle riserve in sospensione di imposta utilizzate per l'assegnazione o presenti nelle società trasformate
- Imposta proporzionale di registro eventualmente applicabile ridotta alla metà e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (misura fissa per l'immobile strumentale, anche se esente da IVA)
- Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.2017, 40% entro il 16.6.2018
- Circolari di riferimento:
 - 26/E del 1° giugno 2016
 - 37/E del 16 settembre 2016

-

Oneri fiscali delle operazioni - IVA

- nessuna disposizione IVA, per evitare contrasti con la UE
- anche la trasformazione in società semplice è presupposto per questo tributo, perché il bene esce dalla sfera di impresa
- la rilevanza avviene ex articolo 2, secondo comma, nn. 5) e 6) legge IVA, solo se è stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto o costruzione (*non detto nella norma del numero 6, ma riconosciuto con ris. 191/E del 23.7.2009*)
- il regime dei fabbricati è quello dell'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis e 8-ter – di regola esenzione – IVA per attribuzioni entro cinque anni dalla fine lavori o per opzione nel caso di immobili strumentali – rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2 per costi infradecennali
- corrispettivo pari al costo di acquisto nel momento di uscita del bene – deperimento + migliorie. Incertezza per i beni riscattati dal leasing

Oneri fiscali per i soci

- studio n. 20-2016/T consiglio nazionale del notariato
- studio CNDCEC marzo 2016 sul trattamento contabile (conseguenti ricadute sulla natura del provento del socio)
- nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma 1, secondo periodo (presunzione di distribuzione prioritaria degli utili) e dei commi da 5 a 8 (distribuzione delle riserve di capitale, con tassazione del «sottozero» - reddito di capitale nel caso di recesso o liquidazione)
- società di persone: opinione prevalente della irrilevanza per il socio
- società trasformate: l'imponibile della sostitutiva aumenta il costo fiscale della partecipazione
- società di capitale: opinione prevalente su analogo aumento del costo fiscale della partecipazione, con la conseguente irrilevanza della distribuzione delle riserve di capitale e del maggior valore del bene

Rivalutazione dei beni d'impresa

- LB, commi 556-564
- beni di impresa e partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015 - esclusi gli immobili-merce – rivalutazione nel bilancio successivo per tutti i beni della stessa categoria omogenea
- deroga all'articolo 2426 del CC – ma se il conto economico dei prossimi anni non consente la deduzione degli ammortamenti sui nuovi valori la rivalutazione è vietata – OIC 9 *impairment*
- Imposte sostitutive: 16% beni ammortizzabili; 12% non ammortizzabili; 10% per l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione – versamento in unica rata con le imposte del bilancio di rivalutazione – costo totale supera l'aliquota IRES....
- Rilevanza della rivalutazione dal terzo esercizio successivo per gli ammortamenti (generazione di imposte anticipate per la necessità di eseguire gli ammortamenti contabili sui nuovi valori) e dal quarto per la cessione a titolo oneroso/assegnazione ai soci/autoconsumo
- Rilevanza delle rivalutazioni degli immobili dall'1.1.2018

Rideterminazione valori terreni e partecipazioni

- LB, 554-555
- ennesima riproposizione della legge 448 del 2001, quando il TUIR aveva regole diverse per il *capital-gain* e i redditi di capitale (*presenza del credito di imposta*) – conseguente inutilità della rivalutazione per il caso di recesso o liquidazione della società
- Imposta sostitutiva dell'8% sul nuovo valore (*non sulla plusvalenza latente*) delle partecipazioni – qualificate o non - e dei terreni
- Possesso dei terreni o delle partecipazioni non quotate all'1.1.2017
- – perizia entro il 30.6.2017 (anche per cessione di partecipazioni precedente) – opportunità nuova perizia al ribasso per i terreni in ogni caso e per le partecipazioni allo scopo di evitare presunzioni di maggior incasso – pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 30.6.2017

Le modifiche all'ACE

- LB, 549 a 553
- dal 2016: - soggetti IRPEF con le stesse regole IRES (differenza netta 2015 *meno* 2010, *zero se negativo?*; poi movimenti analitici)
- riduzione base ACE pari all'aumento dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni. Telefisco: non sarebbe una norma antielusiva;

Le modifiche all'ACE

- dal 2017: riduzione tasso nozionale dal 4,75% al 2,30%; aumento al 2,70% dal 2018 (!);
- eliminazione della maggiorazione del 40% per le società neoquotate, di fatto mai attuata
- riporto limitato delle eccedenze ACE nell'utilizzo delle perdite, delle fusioni e scissioni e assorbimento nel concordato di risanamento e nei piani attestati
- acconto su base storica: ricalcolo 2016 con le regole 2017

Imposta Reddito di Impresa (IRI)

- LB, 547 – TUIR 55-bis
- Imprese individuali e società di persone – irrilevante se la parte prevalente degli utili viene prelevata
- Regime equivalente all'IRES con la relativa aliquota
- I redditi prelevati sono deducibili per l'impresa o società e sono reddito IRPEF per il titolare e i soci
- Regime migliore rispetto a quello delle società di capitali, che subiscono la doppia tassazione (parziale) dell'utile e del dividendo – ammissibile anche per le s.r.l. e coop a ristretta base (TUIR 116)
- Riporto perdite illimitato e integrale

Imprese minori – criterio di cassa

- LB, 17-23 – art. 18 DPR 600 – TUIR art. 66
- Imprese individuali e società di persone – sino a 400/700.000 euro (servizi e/o beni)
- Criterio di cassa per ricavi e costi ordinari; competenza per ammortamento, leasing, plus-minusvalenze, personale
- Le rimanenze finali del 2016 sono costo del 2017, le successive rimanenze non rilevano
- Rischio di alternanza di risultati negativi (non riportabili) e positivi, dovuti anche a situazioni relative al livello delle rimanenze (opportunità per agenti di commercio o altre imprese di servizi)
- Via di uscita: passaggio alla contabilità ordinaria

Art. IVA	Comma	LEGGE DI BILANCIO 2017 (L 282/2016) – DISPOSIZIONI IVA
10, n. 14)	33	<p>Navigazione in acque interne e di cabotaggio</p> <p>Passaggio dall'esenzione all'aliquota 5% (tab. A, II-bis)</p>
16	631	<p>Aliquote IVA (clausola di salvaguardia) Rinvio degli aumenti al 2018 e anni seguenti</p>
26	567	<p>Variazioni in diminuzione per insolvenza del cliente</p> <p>Eliminate le disposizioni, che sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2017, per stornare le fatture all'apertura e non alla chiusura delle procedure. Confermato a Telefisco che i curatori fallimentari devono registrare le note di variazione ricevute, ma non devono ammettere l'erario al passivo per l'imposta evidenziata (altrimenti la procedura non chiuderebbe mai)</p>
34	45	<p>Percentuali di compensazione in agricoltura</p> <p>Finanziamento sino a 20 milioni di euro dell'aumento delle percentuali relative ai bovini (sino al 7,70%) e suini (sino all'8%)</p>
70-bis a 70- duodecies	24	<p>Gruppo IVA</p> <p>Dal 1° gennaio 2018 i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo possono divenire un unico soggetto passivo, denominato "gruppo IVA".</p> <p>Le cessioni e le prestazioni all'interno del gruppo IVA non danno luogo ad operazioni rilevanti e quindi si evita la perdita di detrazione per i soggetti esenti (banche, assicurazioni, sanità)</p>
73.3	27	<p>Liquidazione di gruppo</p> <p>Si affianca alla possibilità di formare un gruppo IVA</p> <p>Dal 2017 l'opzione si esprime nel nuovo quadro VG della dichiarazione, che assorbe il modello IVA 26 (da chiarire la comunicazione delle variazioni)</p>

Il D.L. 193/2016

Imposta sul valore aggiunto

Legge IVA	Art-comma	D.L. 193/2016 – DISPOSIZIONI IVA
27 DPR 322/98, 8	7.1,2	Dichiarazione integrativa a favore Possibile presentazione sino al termine di accertamento sui modelli dell'anno di riferimento. Il credito emergente può essere chiesto a rimborso se sussistevano i requisiti nell'anno di riferimento. Può essere compensato senza formalità se l'integrativa viene presentata entro la dichiarazione dell'anno seguente ; se successiva deve transitare nella dichiarazione dell'anno di presentazione dell'integrativa (nuovo quadro VN)
35	7.44	Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive Mancato esercizio per tre annualità. Nessuna sanzione
38-bis	7.32	Rimborso IVA senza visto o garanzia Limite elevato a 30.000 euro. Non elevato il limite di 15.000 euro per la compensazione
38-quater	4-bis	Vendite a turisti extra-UE (dall'1.1.2018) Obbligo di utilizzo della fattura elettronica del sistema OTELLO (<i>Online tax refund at exit: light lane optimization</i>)
DL 331/93 50-bis	4.7,8	Depositi fiscali (dall'1.4.2017) - Possibilità di vendere senza IVA qualsiasi prodotto anche ad operatori nazionali , per immissione in deposito - Vincoli all'estrazione verso l'Italia – versamento dell'IVA o rispetto di cautele da stabilire – possibile utilizzo del plafond

Opzione oppure obbligo?

- art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (rimborsi IVA veloci, due anni in meno per l'accertamento - opzione entro il 31.3.2017, AdE 1.12.2016)

I soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all' Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni

- art. 4, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all' Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture, emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni

Opzione oppure obbligo?

- Telefisco: conferma dell'identità dell'adempimento
- Le imprese industriali e i professionisti, che e se non tengono i corrispettivi (altrimenti devono dotarsi dei registratori telematici) hanno quindi convenienza ad esprimere l'opzione entro il 31 marzo 2017
- Vantaggi dell'opzione: rimborsi IVA in ogni caso entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione; riduzione di due anni dei termini di accertamento, se incassi e pagamenti tracciabili

La fattura elettronica

- *File formato XML standard*
- *La fattura elettronica deve essere:*
 - *emessa con firma elettronica (data certa e inalterabilità da parte del destinatario)*
 - *trasmessa su un sistema di interscambio*
 - *ricevuta in formato elettronico*
 - *archiviata in modalità elettronica*
- *La fattura elettronica richiede il consenso del cliente, che deve essere organizzato per riceverla e archivarla*
- *In prospettiva si arriverà all'obbligo della fatturazione elettronica B2B (ma in Italia si aprono 500.000 partite IVA all'anno)*
- *La direttiva 2014/55/UE prevede l'obbligo nei confronti della Pubblica Amministrazione dal 27 novembre 2018*
- *Dall'1.1.2018 fattura elettronica obbligatoria sistema OTELLO per il tax free shopping (IVA, art. 38-quater)*

I dati delle fatture da trasmettere

«Almeno» i seguenti

- a) i dati identificativi dei soggetti “coinvolti” nelle operazioni;*
 - b) la data e il numero della fattura;*
 - c) la base imponibile;*
 - d) l’aliquota applicata;*
 - e) l’imposta;*
 - f) la tipologia dell’operazione (aliquota, esenzione, ecc.)*
- Sicuramente il codice dello Stato estero di controparte*
- Per legge sono esonerati solo i piccoli agricoltori delle zone montane (IVA, 34.6), che non emettono fatture....*

Gli esoneri scomparsi

Dove sono finiti gli esoneri precedenti?

- comma 1-*bis* dell'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, esonero dalla comunicazione per le operazioni nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA quando il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani;
- esonero, concesso in via amministrativa, per le fatture passive relative alle forniture delle *utilities* (energia elettrica, gas, acqua, telefonia);
- esonero, concesso per legge relativamente al 2016, per coloro che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria;
- possibilità di indicare i dati complessivi nel caso della registrazione riepilogativa di operazioni, attive o passive, di importo inferiore a 300 euro

Le operazioni al dettaglio

- Nessun obbligo per le operazioni attive al dettaglio, senza emissione di fattura, di importo inferiore a 3.000 euro più IVA o 3.600 IVA inclusa per le operazioni delle agenzie di viaggio (concesso annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate - ultimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate per il 2015, emesso il 6 aprile 2016 – **quattro giorni prima della scadenza**)
- I nuovi obblighi riguardano solo le fatture comunque emesse
- A telefisco rispondono sull'indicazione nella trasmissione dei corrispettivi telematici (ma il cliente mette i suoi dati solo se lo vuole per documentare la spesa – D.M. 7.12.2016)
- Nuove regole per i distributori automatici – dall'1.4.2017 individuazione dell'esistenza del QR code che consente di verificare se il distributore è stato inventariato dall'Agenzia delle entrate

La comunicazione delle liquidazioni

- *Cadenza trimestrale anche per liquidazioni mensili – anche per gli obblighi dei trimestrali «speciali»*
- *Obbligatoria anche per le liquidazioni a credito*
- *Trasmissione telematica*
- *Esonerati come per la dichiarazione annuale (esenti senza reverse charge, forfaitari, agricoltori esonerati, liquidazioni SIAE compresa L 398/91)*
- *Obbligo presente nei Paesi europei a titolo di vera e propria dichiarazione, dando titolo ai rimborsi – auspicabile fusione con il modello TR*

Le sanzioni

Dati delle fatture:

- *due euro per ciascuna fattura non trasmessa o comunicata in modo errato;*
- *importo massimo della sanzione 1.000 euro per trimestre;*
- *riduzione al 50% delle sanzioni sopra indicate nel caso di trasmissione tardiva o di correzione entro quindici giorni dalla scadenza.*

Non si applicano le regole per la riduzione della sanzione nel caso di continuazione nella violazione, anche in periodi di imposta diversi

Trasmissione delle liquidazioni:

- *da 500 a 2.000 euro, con la riduzione alla metà nel caso di trasmissione o correzione entro quindici giorni dalla scadenza*

Adempimenti assorbiti o soppressi

- *Operazioni con Paesi black list (sin dal periodo di imposta 2016): il dato sarà ricostruito dall'AdE in base ai codici dei Paesi di controparti – DM 21.11.2001 (CFC) abrogato – DM 4.5.1999 (trasferimento persone fisiche!)*
- *Operazioni di leasing, locazione e noleggio mezzi di trasporto*
- ***INTRASTAT acquisti beni o servizi*** (mai richiesto dalla direttiva 2006/112/CE)